



Riferimento/Numero d'incarto: J381-1825

CH-3003 Berna, UFAM, Bù/BR

Comunicazione relativa al contributo per la formazione e il perfeziona- mento professionale del personale forestale

Ottobre 2010

1 Basi giuridiche

I contributi sono stanziati per la formazione e il perfezionamento del personale forestale secondo l'articolo 44 capoverso 2 dell'ordinanza del 30 novembre 1992 sulle foreste (Ofo; RS 921.01).


2 Prescrizioni dell'UFAM

- 2.1 La chiave di ripartizione viene ora fissata in rapporto al numero di contratti di apprendistato (3 anni di apprendistato, stato secondo il sondaggio condotto al termine dell'anno precedente). Dedotto l'ammontare di 50 000 franchi destinati ai Centri di formazione forestale di Lyss e di Maienfeld, la somma da distribuire ai Cantoni per il 2010 ammonta a CHF 500 000.--.
- 2.2 Determinante per il versamento dei fondi federali è dunque il numero di contratti di apprendistato e non i costi effettivi.
- 2.3 L'aiuto finanziario è accordato secondo i fondi federali disponibili.
- 2.4 Il versamento avviene automaticamente entro la fine di aprile (dal 2011) sul conto del Cantone che ci avete già notificato.
- 2.5 Vi preghiamo di comunicarci entro fine marzo nel quadro del rendiconto di gestione se il Cantone non desidera alcun versamento. I fondi inutilizzati non saranno ripartiti fra gli altri Cantoni.
- 2.6 Il rendiconto di gestione (cfr. modello allegato) deve tuttavia essere inoltrato all'UFAM entro la fine di marzo dell'anno successivo.
- 2.7 Fondi versati ma non utilizzati devono essere restituiti all'UFAM.
- 2.8 Le pezze giustificative devono essere conservate in un archivio centrale per almeno dieci anni per un eventuale controllo a campione da parte della Confederazione
- 2.9 Organizzazioni del mondo del lavoro regionali (OML reg.):
 - 2.9.1 Il Cantone può affidare l'organizzazione dei corsi (secondo il vincolo di cui al numero 1) a un'OML regionale già esistente. Interlocutore esclusivo della Confederazione è il Cantone.
 - 2.9.2 Non sono possibili pagamenti diretti a un'OML reg.
 - 2.9.3 I fondi non possono essere utilizzati per l'istituzione (finanziamento iniziale) delle OML reg., essendo destinati esclusivamente ai corsi.

Le presenti modifiche entrano in vigore il 1° ottobre 2010.

Informazioni: sezione Basi e professioni forestali
Bernhard Rieder, tel. 031 324 78 53, bernhard.rieder@bafu.admin.ch

Ufficio federale dell'ambiente UFAM
Divisione Foreste



Rolf Manser

Allegati
- Modulo del "Rendiconto di gestione"